

Allegato 3

- **Scheda di sintesi sulla normativa che disciplina l'indennizzo dei danni causati da predatori e i cambiamenti avvenuti nel corso del tempo;**
- **Il contratto assicurativo per l'indennizzo dei danni**

SINTESI DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA GLI INDENNIZZI DEI DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO NELLA REGIONE TOSCANA

Leggi precedenti a quella attuale

L.R. 71/1982 “Contributi regionali per la reintegrazione del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori e da eventi meteorici”

Prevedeva contributi fino all’80% per danni da lupo e fino al 60% per danni da canidi

L.R. 72/1994 “Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici”

Prevedeva l’obbligo di attivare sistemi di prevenzione dei danni ed eliminava la distinzione tra danni da lupo e da canidi

Le tipologie di danno risarcite erano le seguenti:

- Danni diretti: Animali morti e feriti gravi
- Danni indotti: Aborto e perdita lattea

Indennizzo corrisposto nella misura del 100% del danno accertato

L’accertamento del danno veniva eseguito dal veterinario dell’ASL territorialmente competente.

La denuncia del danno doveva avvenire entro 24 ore dal verificarsi dell’evento dannoso, richiedendo l’intervento del veterinario dell’ASL territorialmente competente che entro 7 giorni dalla richiesta d’intervento doveva rilasciare l’apposita certificazione da allegare alla richiesta d’indennizzo

L’ammontare dell’indennizzo, per quanto riguardava i capi perduti, era determinato dal Comune sulla base di un prezzario disposto dalla giunta regionale.

La valutazione dell’entità degli altri danni era definita dal Comune sulla base dei prezzi medi dei diversi prodotti danneggiati o perduti rilevati dalle mercuriali della Camera di Commercio della Provincia interessata o delle Province limitrofe.

Il Comune deliberava la concessione dell’indennizzo entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta, trasmettendo l’atto alla Giunta regionale, la quale nel termine di trenta giorni dal ricevimento provvedeva alla liquidazione dell’80% dell’indennizzo. Le somme residue venivano liquidate a seguito di sopralluogo da parte dei competenti uffici comunali e riscontro delle relative fatture quietanzate, per constatare la reale reintegrazione dei capi o la effettiva realizzazione degli interventi di sviluppo del comparto zootecnico dell’impresa.

Per la realizzazione di interventi di miglioramento dei sistemi di guardiania, difesa, governo e ricovero delle specie animali allevate erano ammessi contributi fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre i 50 milioni di lire.

Si stabiliva la realizzazione di una carta del lupo in cui dovevano essere individuati i comuni con presenza accertata di nuclei stabili della specie.

Trascorsi due anni dalla pubblicazione della carta del lupo, l'indennizzo veniva erogato solamente a coloro che avevano messo in atto o richiesto di mettere in atto adeguati sistemi di difesa degli animali allevati.

La legge vigente

L.R. 26/2005 e successive modifiche e integrazioni (L.R. 65/2005)

“Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione”

Regolamento 8/5/2006 n. 15/R e successive modifiche e integrazioni (d.p.g.r. 11/03/2009 n. 8/R.)

Regolamento di attuazione della L.R. 26/2005 (“Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione”)

L'attuale normativa prevede sostanziali novità rispetto al passato:

Finalità della norma:

- Tutelare il patrimonio bovino ovi-caprino ed equino soggetto agli attacchi da parte di specie carivore selvatiche come individuate dall'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (lupo, aquila reale, gatto selvatico).

In relazione a questa finalità la legge prevede interventi finanziari per:

- Realizzazione opere di prevenzione:
stalle o ricoveri per animali;
recinzioni metalliche o elettriche;
sistemi di allerta e/o videosorveglianza;
acquisto e l'addestramento di cani appartenenti a razze idonee alla custodia dell'allevamento

Contributi concessi fino ad un massimo del 40% della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o del 50% nelle zone montane e svantaggiate (ai sensi della direttiva 75/268/CEE).

Non è ammesso un contributo superiore a € 26000,00 per ciascun intervento;

- Contributi per stipula contratti assicurativi

Contratti assicurativi del patrimonio zootecnico contro i danni subiti da capi allevati a seguito di attacchi di animali predatori

Il contributo è concesso esclusivamente agli imprenditori agricoli che hanno nella propria azienda una delle misure di prevenzione previste dal Regolamento (d.p.g.r. 8/5/2006 n.15/R)

Danni riconosciuti sono:

Danni diretti: morte, abbattimento di urgenza, morte presunta (qualora le spoglie del capo non venissero trovate entro 20 giorni dalla scomparsa)

Danni indotti: aborto.

Per il valore degli animali morti si fa riferimento ai prezzi fissati dall'ISMEA. Nel caso di tratti di razze iscritte a libro genealogico il prezzo viene ricavato dalle mercuriali della CCIAA, quando presenti, altrimenti si ritorna ai valori ISMEA. In caso di aborto il danno equivale al 30% del prezzo dell'animale adulto.

I contributi per la stipula del contratto assicurativo sono concessi fino ad un massimo dell'80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento del danno che supera il 20% della produzione normale nelle zone montane e svantaggiate e il 30% nelle altre zone. Il contributo è ridotto al 50% per i contratti assicurativi su tutto il valore della produzione.

Il valore della produzione normale deve intendersi riferito alla singola unità di rischio.

La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2003, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38)."

In Toscana è presente il CO.DI.PR.A. Toscano

Il consorzio Toscano di difesa delle produzioni agricole è un'associazione di agricoltori, senza fini di lucro, riconosciuta dal Ministero e dalla Regione Toscana.

Il consorzio si è costituito nel 2002 e ha incorporato i consorzi precedentemente presenti e operanti sul territorio regionale.

Il consorzio opera su tutto il territorio regionale con lo scopo di coordinare e tutelare il settore agricolo attraverso la contrattazione collettiva nei confronti del settore assicurativo

Soggetti ammessi ai contributi

I beneficiari dei contributi per opere di prevenzione e stipula contratti assicurativi sono gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di allevamento di specie bovine,ovicaprine ed equine

Imprenditori agricoli che dimostrano adeguata redditività (articolo 8 L.R. 45/2007)

Soggetti in possesso della qualifica (IAP) o iscritti nel registro delle imprese come imprenditori agricoli o piccoli imprenditori-coltivatori diretti unitamente all'effettivo esercizio dell'attività di allevamento di animali.

Ambito di applicazione

Tutti i comuni della Regione Toscana dove è stata accertata la presenza stabile di animali predatori protetti: lupi, aquila reale, gatto selvatico.

Per la provincia di Grosseto tutti i comuni ad eccezione dell'Isola del Giglio (d.p.g.r. 11/03/2009 n. 8/R.)

La legge prevede un'attività di monitoraggio e valutazione

Monitoraggio

La Giunta Regionale entro il primo semestre di ogni anno trasmette alla commissione consiliare competente una relazione relativa all'anno precedente con le suddette quantificazioni

- Numero domande presentate (per opere di prevenzione) per tipologia di intervento
- Quantificazione contributi erogati per tipologia di intervento

Valutazione

La commissione consiliare promuove la valutazione degli effetti della legge, attraverso:

- Quantificazione e analisi dei danni causati dai predatori
- Confronto tra i danni verificatisi prima intervento di prevenzione e al termine di ogni anno di intervento
- Acquisizione valutazione dei soggetti coinvolti, tra i quali associazioni degli allevatori e organizzazioni professionali agricole, sugli interventi effettuati.

Le compagnie che sottoscrivono contratti assicurativi avvalendosi degli aiuti Regionali previsti dalla legge devono inviare alla competente struttura della Giunta Regionale una relazione annuale concernente:

- Numero contratti stipulati
- Località sede dell'azienda assicurata
- Tipologia del danno denunciato e liquidato
- Ammontare dei risarcimenti liquidati con specificazione della località del danno

Ripartizione dei fondi fra le province e le comunità montane

I fondi regionali disponibili per i contributi alla realizzazione di opere di prevenzione sono così ripartiti:

- 20% sulla base del numero UBA per bovini, ovicaprini ed equini risultante dai dati dell'ultimo censimento dell'Agricoltura
- 80% sulla base dei danni registrati nell'anno precedente

Obbligo di fornire dati sull'andamento delle adesioni

La compagnia assicuratrice su base annuale e comunque entro 60 giorni dalla scadenza della polizza ha l'obbligo di fornire al contraente e alla Giunta regionale il dettaglio delle adesioni e dei relativi sinistri:

sinistri denunciati;

sinistri liquidati;

sinistri riservati.

CONTRATTO ASSICURATIVO 2013

Il contraente (CO.DI.PR.A. Toscana) affida la gestione e l'assistenza, anche nella fase della liquidazione dei sinistri, e l'esecuzione del presente contratto al broker G. e A. gestioni e assicurazioni s.r.l. (con sede a Roma) per tutto il tempo della durata della presente assicurazione (fino al 31/12/2012).

Oggetto dell'assicurazione

Danni causati a animali della specie: bovina, ovina, caprina ed equina, da animali predatori.

Danni sono: morte, l'abbattimento d'urgenza, e l'aborto, morte presunta

Abbattimento d'urgenza: abbattimento dell'animale assicurato, richiesto dal Veterinario ufficiale, reso necessario da stato di incerta sopravvivenza o dalla compromissione grave di apparati funzionali. (veterinario ufficiale: veterinario dipendente dal Ministero della Sanità, dalle Regioni dalle Province Autonome o dalle ASL o libero professionista incaricato dall'esecuzione delle operazioni di risanamento)

Morte presunta: quando le spoglie del capo non venissero trovate entro 20 giorni dalla scomparsa del capo stesso.

Obbligo dell'assicurato

Assicurare tutti gli animali detenuti in stalla o che verranno inviati in alpeggio; l'obbligo di assicurare tutti i capi è limitato ad ogni singola specie e tipologia produttiva.

Indennizzi

70% del valore capo (ovi-caprini e bovini) in caso di morte dell'animale o abbattimento d'urgenza

30% del valore del capo nel caso di aborto o morte presunta (ovi-caprini bovini e equini)

50% del valore capo (equini) in caso di morte dell'animale o abbattimento d'urgenza

L'aborto è indennizzabile a condizione che il danno avvenga:

Bovini: dopo 120 giorni dalla fecondazione e non oltre il 240°giorno;

Ovini/Caprini: dopo 60 giorni dalla fecondazione e non oltre il 120°giorno;

Equini: dopo 120 giorni dalla fecondazione e non oltre il 300°giorno;

Queste condizioni si applicano per i nuovi assicurati o per coloro che abbiano raggiunto negli anni passati un rapporto sinistri a premi (S/P) $\leq 70\%$

Nel caso di un rapporto S/P maggiore del 70% alla somma indennizzata verrà applicato un ulteriore scoperto:

$90\% \leq SP < 70\%$ applicazione di ulteriore scoperto del 20% (in caso di morte verrà indennizzato il 50% del valore dell'animale)

130% ≤ SP < 70% applicazione di ulteriore scoperto del 40% (in caso di morte verrà indennizzato il 30% del valore dell'animale);

SP > 130% applicazione di ulteriore scoperto del 60% (in caso di morte verrà indennizzato il 10% del valore dell'animale);

Il rapporto sinistri a premi (S/P) viene così calcolato:

S = totale degli indennizzi che ogni azienda zootecnica ha ottenuto, per singola specie, nel corso delle precedenti annualità (con il massimo di 3 : 2010, 2011, 2012) di adesione ad analogo contratto

P = il corrispondente totale dei premi

Premi

Per le aziende che sottoscrivono il contratto per la prima volta il calcolo dei premi è effettuato applicando al valore assicurato i tassi indicati nelle tabelle

Nel caso di aziende già sottoscrittrici di un precedente contratto

Riduzione del 20% dei tassi per le aziende con un SP ≤ 70%;

Aumento dell'80% dei tassi per le aziende con un SP > 70%

Obblighi dell'assicurato in caso di danno

Avvisare immediatamente il contraente, e ove questo non sia raggiungibile il centro liquidazione sinistri (broker)

Seguire disposizioni dell'Autorità Sanitaria e del veterinario intervenuto

Fornire collaborazione al veterinario fiduciario al fine di agevolarne i compiti di controllo e accertamento

Entro 5 giorni dal sinistro fornire al contraente o al broker la seguente documentazione:

Prestazioni mediche e somministrazione di farmaci;

Certificato veterinario (ad es. Certificato Sanitario per il trasporto di animali morti da destinare alla distruzione) rilasciato all'Allevatore dai servizi veterinari pubblici che contenga indicazione della data del sinistro, dei capi coinvolti, della causa che lo ha provocato. In mancanza di quest'ultima l'allevatore deve produrre una dichiarazione sostitutiva della causa del decesso;

Eventuali certificati di fecondazione immediatamente precedenti e successivi all'aborto;

Conservare le spoglie dell'animale per almeno 36 ore a disposizione del veterinario fiduciario della Compagnia assicuratrice;

Pagamento dell'indennizzo

La compagnia assicuratrice liquiderà gli indennizzi con la seguente tempistica:

entro 30 giorni dal ricevimento del saldo relativo ai premi del primo trimestre (30/04/2013);

entro 30 giorni dal saldo relativo ai premi del periodo successivo (31/10/2013);

entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale fissata al 31/12/2013.